

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2024, n. 242

**Attuazione D.G.R. 453/2022 - capitolo di bilancio autonomo destinato a risarcimento danni da fauna selvatica - variazione compensativa al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-26 ex art. 51 D.Lgs. 118/11**

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario amministrativo responsabile della p.o. "controversie in materia faunistica", confermata dal dirigente della sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali", riferisce quanto segue.

Le vigenti normative comunitarie e nazionali attribuiscono competenze alla Regione in materia di fauna selvatica e di regolamentazione dell'attività venatoria nei suoi aspetti gestionali, autorizzativi e ispettivi. In particolare, la legge n. 968/1977 (*Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia*) stabilisce che la fauna selvatica, appartenente a determinate specie protette, è patrimonio indisponibile dello Stato, è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e che le relative funzioni normative e amministrative sono assegnate alle Regioni, anche in virtù dell'art. 117 Cost. La legge n. 157/1992 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione delle norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1) e affida alle medesime una serie di funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, con compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. La legge regionale n. 59/2017 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio*) all'art. 3 (Esercizio delle funzioni amministrative) stabilisce: "1. La Regione Puglia esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge. 2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative spettano alla Regione Puglia, che istituisce, per esercitarle, appositi uffici, articolandosi anche mediante strutture tecnico-faunistiche territoriali. 3. La Regione Puglia può avvalersi delle province e della Città metropolitana di Bari e/o degli ambiti territoriali di caccia (ATC), mediante forme di avvalimento e convenzione. 4. Le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura organizzativa regionale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia)".

Ai fini del risarcimento dei danni cagionati da fauna selvatica, muovendo dai parametri normativi su indicati, il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale afferma la responsabilità della Regione in base al criterio di imputazione stabilito dall'art. 2052 c.c., restando salva solo la dimostrazione del caso fortuito. Secondo, infatti, la sentenza della Corte di Cassazione, III Sez. Civ., 20.04.2020 n.7969 nell'azione di risarcimento del danno cagionato da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui direttamente titolare – da altri Enti. La Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri Enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. Chiariscono i supremi Giudici che "poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal

*loro proprietario, ai fini dell'art.2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema. Ciò, nell'ottica della stessa previsione legislativa di una proprietà pubblica, evidentemente funzionalizzata ad interessi e utilità collettive, comporta, ad avviso della Corte, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che "se ne serve", salvo che questi provi il caso fortuito. Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni". Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, III Sez. Civ., ord. 9.04.2021 n. 9469, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. 157/1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.*

Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da fauna selvatica la legittimazione passiva spetta alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui direttamente titolari, da altri enti: potendo la Regione rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovute impedire il danno.

Numerose sono le cause per risarcimento danni esperite per i danni causati dall'attraversamento stradale della fauna selvatica nel territorio regionale pugliese, in particolar modo, della specie "cinghiale".

Con D.G.R. 453 del 04.04.2022 la Giunta Regionale ha autorizzato l'adesione agli inviti alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla L.162/2014) relativi alle istanze risarcitorie per danni causati da fauna selvatica nella Regione Puglia, demandando al dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (o suo delegato competente in materia) a partecipare alla procedura, assistito dall'Avvocatura regionale, a sottoscrivere, unitamente al precitato avvocato regionale, la convenzione di negoziazione, fermo restando che, all'esito della stessa, ove la parti raggiungano un accordo, l'efficacia della sottoscrizione di detto accordo è subordinata ad apposita approvazione di Giunta Regionale.

Nonostante dalle ore 24.00 del 30.06.2023 per la durata di trentasei mesi vi sia una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi che tutela la Regione Puglia in caso di danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica, sono ancora numerosi gli eventi pregressi a cui occorre far fronte sia con l'affidamento di incarichi peritali assicurativi / medico legali, sia con la corresponsione del risarcimento.

A tal riguardo, la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità con atto dirigenziale 036/DIR/2023/7 del 19.01.2023 ha approvato l'Avviso Pubblico per la "formazione di una short list di periti assicurativi", con atto dirigenziale 036/DIR/2023/53 del 06.02.2023 ha approvato le "Linee guida per la gestione delle richieste risarcitorie per danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica nella Regione Puglia ed, in particolare, per gli inviti alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex DL n. 132/2014 (convertito con L n. 162/2014)" e con atto dirigenziale 036/DIR/2023/338 del 19.05.2023 ha approvato "l'Avviso Pubblico per la formazione di una short list di medici legali".

Con leggi regionali n. 32 e n. 33 del 29/12/2022 sono stati stanziati € 500.000,00 sul capitolo di bilancio U1602005 con declaratoria "Contributi a titolo di indennizzo danni provocati da fauna selvatica" e con piano dei conti finanziario U.1.04.03.99.000 (Trasferimenti correnti a altre imprese), che non risulta idoneo al

pagamento del risarcimento del danno provocato da fauna selvatica e del perito accertatore del precitato danno. Pertanto, nel 2023 sono stati istituiti sulla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, i seguenti capitoli di bilancio: U1602018 “spesa finalizzata per danni provocati da fauna selvatica. Prestazioni professionali e specialistiche”, piano dei conti finanziario U.1.03.02.11.000; U1602019 “spesa finalizzata per danni provocati da fauna selvatica. Spese per risarcimento danni”, piano dei conti finanziario U.1.10.05.02.000.

Nonostante con la D.G.R. n. 84 del 12.02.2024 sia stata autorizzata la variazione compensativa al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, approvato con D.G.R. del 22/01/2024, n. 18, ai sensi dell’art. 51<sup>2</sup> del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. al fine di immettere complessivamente €245.000,00 sui citati capitoli di bilancio, il capitolo U1602019 “spesa finalizzata per danni provocati da fauna selvatica. Spese per risarcimento danni” rischia a breve di restare privo di disponibilità finanziaria a causa delle numerose richieste risarcitorie definite in sede di negoziazione assistita.

Vista:

- la Legge regionale n. 37 del 29/12/2023 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024 e Bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale);
- la Legge regionale n. 38 del 29/12/2023 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 18 del 22/01/2024 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026. Articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione”;
- la disposizione dell’art. 51<sup>2</sup> D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la D.G.R. 15.09.2021 n.1466 recante l’approvazione della Strategia Regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 03.07.2023 n. 938 del 03.07.2023 del registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n.302/2022 “Valutazione di Impatto di genere. Sistema di valutazione e di monitoraggio” revisioni degli allegati.

Tanto premesso, si ritiene opportuno e necessario, ai sensi dell’art. 51<sup>2</sup> D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., apportare una variazione compensativa al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2024-2026, al fine di stanziare il capitolo di spesa U1602019 come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.

#### **GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011**

Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, ai sensi dell’art. 51<sup>2</sup> del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

#### **BILANCIO AUTONOMO**

CRA: 14.03 - SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

#### VARIAZIONE DI BILANCIO

<i>Capitolo di spesa</i>	<i>Declaratoria</i>	<i>Missione Programma Titolo</i>	<i>Codice piano dei conti finanziario</i>	<i>Importo variazione e.f. 2024 Competenza e cassa</i>
U1602005	Contributi a titolo di indennizzo danni provocati da fauna selvatica	16.2.1	U.1.04.03.99.000	- € 360.000,00
U1602019	Spesa finalizzata per danni provocati da fauna selvatica. Spese per risarcimento danni	16.2.1	U.1.10.05.02.000	+ € 360.000,00

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Ai successivi atti di impegno provvederà il dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.

\*\*\*\*\*

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 44<sup>4</sup>, lettere a) e c) della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell'art. 4<sup>4</sup>, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale) propone alla Giunta:

1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di autorizzare la variazione compensativa al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024- 2026, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026, approvato con D.G.R. del 22/01/2024, n. 18, ai sensi dell'art. 51<sup>2</sup> del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
3. di dare atto che la variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che ai successivi atti di impegno provvederà il dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
5. di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal funzionario amministrativo responsabile di p.o. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario amministrativo responsabile della p.o. "controversie in materia faunistica":

avv. Daniele CLEMENTE

Il dirigente della "Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali":

Dott. Domenico CAMPANILE

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18<sup>1</sup> del D.P.G.R. n. 22/2021 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:

Prof. Gianluca NARDONE

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:

Dott. Donato PENTASSUGLIA

**LA GIUNTA REGIONALE**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di autorizzare la variazione compensativa al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024- 2026, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026, approvato con D.G.R. del 22/01/2024, n. 18, ai sensi dell'art. 51<sup>2</sup> del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
3. di dare atto che la variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che ai successivi atti di impegno provvederà il dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
5. di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento.

**Il Segretario della Giunta Regionale**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta Regionale**

MICHELE EMILIANO



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)**

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOR	DEL	2024	39	05.03.2024

ATTUAZIONE D.G.R. 453/2022 # CAPITOLO DI BILANCIO AUTONOMO DESTINATO A RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E PLURIENNALE 2024-26 EX ART. 51 D.LGS. 118/11

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

**Responsabile del Procedimento**

PO - PAOLINO GUARINI  
 **Paolino**  
**Guarini**

Firmato digitalmente da  
**Dirig**  
**NICOLA PALADINO**  
DR. NICOLA PALADINO  
C = IT

